



REGOLAMENTO INTERNO DELLA COMMISSIONE INTERMEDITERRANEA

(ultima revisione: 17 ottobre 2007)

ARTICOLO 1 : Natura e obiettivi generali

La Commissione Intermediterranea è stata istituita in base alla Risoluzione del 13 ottobre 1989, in occasione dell'Assemblea della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime d'Europa (CRPM).

La Commissione Intermediterranea fa parte della CRPM e svolge la sua attività sotto l'autorità dell' Ufficio Politico della CRPM.

ARTICOLO 2 : Composizione

La Commissione Intermediterranea è composta dai Presidenti – o aventi una funzione equivalente – delle Regioni o Enti immediatamente sub-statali, membri e membri associati.

ARTICOLO 3 : Regioni partecipanti

Tutte le Regioni mediterranee dell'Unione Europea, membri della CRPM, sono membri della Commissione Intermediterranea. Le Regioni degli Stati partecipanti al partenariato euromediterraneo, membri associati della CRPM, sono membri della Commissione Intermediterranea.

ARTICOLO 4 : Obiettivi

- Studiare i problemi comuni e attuare operazioni concrete di cooperazione interregionale mediterranea, mirando allo sviluppo economico, scientifico e culturale.
- Decidere i programmi specifici comuni.
- Garantire gli scambi di esperienze nel quadro degli interventi previsti dai Fondi Strutturali.
- Far conoscere alle Istituzioni europee i problemi della zona mediterranea.

ARTICOLO 5 : Organi

La Commissione è dotata dei seguenti organi:

- il Presidente
- l'Ufficio Politico
- il Segretario Esecutivo
- l'Assemblea plenaria.

ARTICOLO 6 : il Presidente

Il Presidente è eletto dai membri dell'Ufficio Politico con mandato biennale, rinnovabile una sola volta. In caso di impedimento del Presidente, ne esercita le funzioni il Vice-Presidente supplente. Se questi è a sua volta impedito, le funzioni di Presidente sono esercitate dal Vice-Presidente più anziano.

Il Presidente ha la funzione di dirigere e coordinare i lavori della Commissione. Assicura altresì il collegamento tra la Commissione e l'Ufficio Politico. E' assistito da un Segretario particolare, che egli designa.

ARTICOLO 7 : L'Ufficio Politico

I membri dell'Ufficio Politico sono eletti dall'Assemblea Plenaria per un periodo di due anni, rinnovabile. L'Ufficio Politico in tal modo designato elegge, tra i propri membri, uno o più Vicepresidenti.

L'Ufficio Politico è composto da: cinque rappresentanti per la Spagna, l'Italia e la Grecia; tre per la Francia e il Marocco; due per il Portogallo; uno per Cipro, Malta, Libano e Tunisia.

Nel caso di parità di voti, il voto del Presidente è determinante.

Nei casi di particolare motivata importanza o utilità, il Presidente può decidere, di propria iniziativa o su richiesta di uno dei membri dell'Ufficio, nell'intervallo tra due riunioni dello stesso, di proporre l'adozione scritta di un provvedimento. In tal caso egli invia la proposta di provvedimento a mezzo telefax ovvero a mezzo e-mail a tutti i membri dell'Ufficio, fissando un termine di 15 giorni per la risposta. La mancata risposta entro il predetto termine equivale a risposta positiva. In caso di motivata eccezionale urgenza, il termine può essere ridotto a cinque giorni. Il Presidente deve motivare l'eventuale rifiuto di accogliere la richiesta di procedura scritta.

L'Ufficio Politico si riunisce su convocazione del Presidente o per iniziativa della maggioranza dei suoi membri.

Le funzioni dell'Ufficio sono le seguenti:

- proporre alla Commissione i temi di riflessione,
- definire i metodi di lavoro,
- assicurare il controllo dei lavori decisi dalla Commissione,
- proporre le riunioni della Commissione,
- decidere le risoluzioni da presentare all'Assemblea Generale della CRPM.

ARTICOLO 8 : Il Segretario Esecutivo

Il Segretario Esecutivo è nominato, o esonerato dalle sue funzioni, dall'Assemblea plenaria su proposta dell'Ufficio Politico.

Lo stesso è al servizio dell'Assemblea plenaria e dell'Ufficio Politico. Organizza il lavoro della Commissione conformemente alle presenti disposizioni, assicura le relazioni con il Segretario Generale della CRPM e lo rappresenta in seno alla Commissione.

Il Segretario svolge il ruolo di moderatore durante gli interventi nelle riunioni ed è incaricato della redazione del resoconto di ogni riunione.

ARTICOLO 9 : L'Assemblea plenaria

L'Assemblea plenaria è costituita dai Presidenti, o aventi una funzione equivalente, delle Regioni ed Enti sub-statali, membri e membri associati, e dai rappresentanti delegati dagli stessi.

ARTICOLO 10 : Riunione dell'Assemblea plenaria

La Commissione si riunisce in Assemblea Plenaria almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o per iniziativa della maggioranza dei suoi membri o per iniziativa della maggioranza dei membri dell'Ufficio Politico.

La data e il luogo della riunione seguente sono decise al termine di ogni riunione, su preventivo invito di una delle Regioni membri. Tale Regione si assume l'onere dell'organizzazione della riunione e delle spese.

Il verbale della riunione è inviato a tutti i membri della Commissione nel più breve termine possibile.

L'ordine del giorno è fissato dal Presidente su proposta dall'Ufficio Politico. Sono presi in considerazione tutte le iniziative o i suggerimenti delle Regioni.

ARTICOLO 11 : Accordi

Gli accordi e le risoluzioni sono adottati a maggioranza assoluta dei membri presenti ad ogni riunione.